

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (EUROPOL)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della direttrice della convenuta, del 2 aprile 2019, di sollevare il ricorrente, con effetto immediato, dalla sua funzione di capo dell'unità protezione delle persone del Dipartimento Governance (GDPT) dell'Ufficio europeo di polizia Europol, era illegittima, e
- condannare il convenuto al risarcimento del danno morale, il cui importo è a discrezione del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Violazione dello Statuto del personale Europol

Il ricorrente sostiene che le condizioni per la misura disciplinare controversa non sono soddisfatte conformemente allo Statuto del personale Europol. La convenuta ha violato le disposizioni applicabili dello Statuto e ha cercato di giustificare le misure disciplinari adottate (solo) mesi dopo con una decisione di riassegnazione retroattiva e invocando una riorganizzazione.

2. Danno alla salute e inabilità al lavoro

Il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno morale, poiché ritiene che sia accertato che la misura illegittima ha causato danni alla sua salute che gli hanno impedito di continuare la sua attività professionale.

Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Gaz-System / ACER

(Causa T-212/20)

(2020/C 191/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Buczkowska e M. Trepka, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ACER del 7 febbraio 2020, procedimento A-006-2019;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul manifesto errore nell'interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942⁽¹⁾, in quanto la commissione di ricorso dell'ACER non ha condotto un riesame integrale della decisione dell'ACER n. 10/2019. Questa auto-limitazione ingiustificata asseritamente operata dalla commissione di ricorso dell'ACER ha avuto un impatto diretto sulla parte operativa della decisione impugnata.

2. Secondo motivo, vertente sull'errore nel partire dal presupposto che l'ACER non agisse in violazione del principio di trasparenza di cui all'articolo 15 TFUE, all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/459 ⁽²⁾ e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942, nonostante l'ACER (i) abbia arbitrariamente modificato i requisiti correlati ai criteri di qualità tecnica che devono essere soddisfatti per presentare un'offerta e (ii) abbia optato per la ripetizione della procedura per la designazione della piattaforma fin dall'inizio, senza motivare in alcun modo tale modifica e tale opzione.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore commesso nel partire dal presupposto che l'ACER non abbia violato il principio di parità di trattamento nello stabilire i requisiti per lo studio dei casi nei lavori B (i) e B (ii) in un modo arbitrario, che ha favorito piattaforme che non soddisfacevano i requisiti di base al momento della presentazione delle offerte.
4. Quarto motivo, vertente sull'errore commesso nel partire dal presupposto che l'ACER non agisse in violazione del principio di trasparenza di cui all'articolo 15 TFUE, e agli articoli 41, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, nell'aver agito arbitrariamente e senza fornire una spiegazione dei requisiti dello studio di caso che riguardava la preparazione delle offerte da parte di piattaforme di prenotazione della capacità, prima che tali offerte fossero presentate.
5. Quinto motivo, vertente sull'errore commesso nel partire dal presupposto che la decisione dell'ACER 10/2019 fosse debitamente motivata e pertanto non violasse manifestamente l'articolo 296 TFUE e gli articoli 41, paragrafo 2, lettera c), e 47 della Carta, mentre la motivazione in essa sviluppata non consente di ricostruire il ragionamento seguito dall'ACER per giungere alla scelta della piattaforma RBP e ostacola in modo significativo la possibilità per la ricorrente di impugnare tale decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72, 17.3.2017, pag. 1).
